



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 256

AREA TECNICA

Sviluppo urbano - gestione del territorio - ambiente

Determina registrata in data 18/05/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI DISPOSTO DALLA COMMISSIONE DI GARA NELLA SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 17.5.2018, H. 15:00 RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA APERTA EX ART. 3, COMMA 37 ED ARTT. 54 E 55 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE, DEI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI COMPRESSE TUTTE LE FRAZIONI DIFFERENZIABILI, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DI RECUPERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO, NONCHÉ SPAZZAMENTO STRADALE, E GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (ECOCENTRO), AVENTE DURATA DALLA DATA DI CONSEGNA PER ANNI 6 (SEI) - CIG 48964717B0

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 8 del 22.12.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

VISTA altresì la deliberazione G.C. n. 167 del 22.12.2014 riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente così come modifica dalla deliberazione di G.C. n. 197 del 29.12.2016;

VISTO l'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2013, aveva approvato gli atti relativi all'affidamento del servizio di gestione, ambientalmente sostenibile, dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale, e gestione del Centro comunale di raccolta (Ecocentro);

- con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica – Settore Servizi Tecnici Specializzati n° 43 del 28.01.2013 venivano approvati gli atti relativi alla gara di cui sopra ed indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, ed artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., poiché si trattava di servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 12.00 del 25.03.2013;
- il codice identificativo attribuito alla gara (C.I.G.) è 48964717B0;
- entro il termine suddetto pervenivano a questo Civico Ente n. 2 offerte da parte delle ditte TEKNOSERVICE Srl di Piosasco (prot. n. 8329 del 25.03.2013) ed ATA SpA di Savona (prot. n. 8301 del 25.03.2013);
- secondo quanto disposto dall'ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., era stato determinato di procedere all'aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- secondo quanto disposto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché dall'art. 13 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2008, la valutazione era stata demandata ad una commissione giudicatrice, la cui nomina doveva avvenire nel rispetto della vigente normativa;
- pertanto, con Determinazione Dirigenziale – Area Tecnica – Settore Servizi Tecnici Specializzati n° 121 R.G. n° 443 del 28.3.2013 veniva formalizzata la costituzione della commissione giudicante (ai sensi delle citate normative), come di seguito:
 1. Dott. Vincenzo TREVISANO Presidente
 2. Geom. Silvano REPETTO (tecnico del Comune di Laigueglia) Commissario
 3. Arch. Raffaella BONFIGLIO (tecnico del Comune di Garlenda) Commissario
 4. Geom. Loredana LUNA Segretario
- nelle date di seguito riportate, come dai relativi verbali, si tenevano le varie sedute della citata Commissione:
 - 29.03.2013: prima seduta pubblica e prima seduta riservata;
 - 02.04.2013: seconda seduta riservata;
 - 04.04.2013: terza seduta riservata;
 - 16.04.2013: seconda seduta pubblica;
- la Commissione, come si evince dal citato verbale del 16.04.2013, procedeva all'esclusione della ditta TEKNOSERVICE Srl dalla successiva fase di valutazione dell'offerta economica, poiché totalizzava un punteggio di 26,827 punti, e, quindi, inferiore alla soglia minima di 28 punti prevista dal disciplinare di gara, rimettendo al R.U.P. la formalizzazione del provvedimento di esclusione;
- con nota in data 16.04.2013 veniva pertanto comunicata alla ditta TEKNOSERVICE Srl l'esclusione dalla procedura in oggetto, adducendone le relative motivazioni;
- conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 164/491 del 07.05.2013 veniva disposta l'aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, per la durata di anni sei, in capo alla ditta ATA SpA di Savona per un prezzo, al netto del ribasso del -10,00% sull'importo a base d'appalto di € 11.990.211,60 e quindi per netti € 10.791.190,44 oltread € 9.788,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 10800.978,84 oltre IVA al 10% per totali € 11.881.07672;
- tale servizio è stato avviato a partire dal 01.07.2013;

DATO ATTO che in data 06.11.2014, prot. n. 26231, è pervenuto ricorso amministrativo R.G. 1185 al TAR da parte della ditta TEKNOSERVICE Srl contro il Comune di Pietra Ligure e nei confronti di ATA SpA, per la declaratoria di nullità, previa concessione di misure cautelari di tutti provvedimenti ed atti con i quali si è aggiudicato alla contro interessata l'appalto del servizio di igiene urbana bandito dall'amministrazione intimata, ivi compresi:

- a. *la determinazione del 07.05.2013 di aggiudicazione definitiva dell'appalto;*
- b. *tutti i verbali di gara;*
- c. *gli atti di nomina della commissione giudicatrice;*
- d. *tutti gli eventuali atti con i quali si è valutata l'anomalia dell'offerta di ATA SpA, ovvero quelli mediante i quali si è verificato in capo alla controinteressata il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara;*
- e. *il contratto medio tempore stipulato tra l'amministrazione resistente e la controinteressata;*
- f. *nonchè, ove mai occorra, del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui lesivi nei confronti della odierna ricorrente;*

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale, rilevando la natura pregiudizievole per gli interessi del Comune, ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio, come si evince dalla Delibera di G.C. n. 148 del 20.11.2014, nominando quale difensore, l'Avv. Marco BARILATI di Genova;

DATO ATTO che:

- in data 04.12.2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato l'Ordinanza cautelare n. 398 sul detto ricorso R.G. n. 1185 del 2014, proposto dalla Teknoservice Srl contro il Comune di Pietra Ligure e nei confronti di Ata Spa, accogliendo la domanda cautelare e disponendo affinché il Comune di Pietra Ligure valuti l'opportunità di ripronunciarsi in autotutela entro il 15.01.2015 sulle questioni poste dalla ricorrente, fissando l'udienza del 19.02.2015 ore 9.30 per la decisione della causa di merito;
- in esecuzione dell'ordinanza suddetta il Dirigente ad interim dell'Area Tecnica con nota prot. n. 29417 del 15.12.2014 inviata ad ATA SpA e Tecknoservice Srl comunicava l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m. invitando le suddette società a presentare eventuali osservazioni entro il 30.12.2014;
- la ditta Tecknoservice Srl nell'istanza cautelare ha chiesto all'organo giurisdizionale di "ordinare al Comune di Pietra Ligure di provvedere alla nomina di una nuova commissione di gara che proceda alla valutazione delle offerte prodotte da ATA SpA e da Tecknoservice Srl e, all'esito di tale valutazione, adotti tutti i provvedimenti opportuni, ivi compresa l'eventuale aggiudicazione a Tecknoservice";
- al fine di garantire l'esatto adempimento delle operazioni di gara poste in dubbio dalla ditta Tecknoservice Srl a seguito di quanto emerso dai predetti atti del procedimento penale in corso, oltre che per tutelare gli interessi e l'immagine del Comune, la Giunta Comunale con proprio atto n. 5 del 15.01.2015 ha deliberato di procedere in autotutela in merito all'ordinanza n. 398/2014 del TAR Liguria, mediante rinnovazione del procedimento di gara (atti della commissione), nel pieno rispetto della trasparenza, dando indirizzo al Dirigente dell'Area Tecnica per tutti i provvedimenti consequenziali;

- a tal fine, con Determinazione Dirigenziale n. 39 in data 18.02.2015 coerentemente ed in conformità con l'atto di indirizzo approvato con la citata Delibera di Giunta Comunale n. 5/2015 si è provveduto ad annullare d'ufficio, gli atti della Commissione di gara relativa all'affidamento della gara di che trattasi, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica Settore Servizi Tecnici Specializzati n. 164 R.G. n. 491 del 07.05.2013, ovvero, per l'effetto: gli atti della Commissione di gara di cui ai verbali del 29.03.2013 (prima seduta pubblica e prima seduta riservata) del 02.04.2013 (seconda seduta riservata), del 04.04.2013 (terza seduta riservata), del 16.04.2013 (seconda seduta pubblica) nonché tutti gli atti successivi e conseguenti e, segnatamente, la nota in data 16.04.2013 con la quale veniva comunicata alla ditta TEKNOSERVICE Srl, l'esclusione dalla gara predetta; la Determinazione Dirigenziale Area Tecnica Settore Servizi Tecnici Specializzati n. 164 R.G. n. 491 del 07.05.2013 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto del servizio per la durata di anni sei e con inizio in data 01.07.2013 a favore della ditta A.T.A. SpA;
- in data 19.02.2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato l'Ordinanza n. 66 sul detto ricorso R.G. n. 1185 del 2014, ordinando al Comune di Pietra Ligure, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare n. 398/2014, di acquisire copia di tutta la documentazione di gara presso l'autorità giudiziaria penale che ne ha disposto il sequestro ed ordinando al Dirigente dell'Area Tecnica di determinarsi, alla luce degli elementi emersi nell'ambito del procedimento penale, circa l'opportunità o meno di procedere in via di autotutela all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara;

DATO altresì ATTO che:

- in data 20.02.2015 la Società ATA SpA di Savona ha proposto ricorso al T.A.R. Liguria (tramite l'Avv. P. Gaggero di Savona) contro il Comune di Pietra Ligure (notificato in data 25.02.2015, prot. n. 4762) e nei confronti della ditta TEKNOSERVICE Srl, per l'annullamento della citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2015, avente ad oggetto "Ordinanza n. 398/2014 Tar Liguria in merito a ricorso Tecknoservice Srl – Linee di indirizzo. Autotutela", nonché di ogni altro presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso con quello impugnato, ivi espressamente inclusi le note del Comune di Pietra Ligure, prot. n. 29417 del 15.12.2014, avente ad oggetto "ordinanza TAR Liguria n. 398 del 04.12.2015 – avvio del procedimento", prot. n. 2160 del 28.01.2015 avente ad oggetto "Trasmissione documentazione", nonché la Determinazione Dirigenziale volta a dare attuazione alle linee di indirizzo rese dalla Giunta Comunale, impugnata in principalità;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 09.04.2015 l'Amministrazione ha ritenuto opportuno costituire in giudizio il Comune avverso detto ricorso, affidando la difesa al Prof. Avv. Luigi Piscitelli di Genova;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 515 del 15.12.2016 con la quale, il sottoscritto Dirigente dell'Area Tecnica, Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.8.1990, n° 241, ha intrapreso l'iter per la rivalutazione delle offerte tecniche nell'ambito della procedura in oggetto provvedendo alla nomina della commissione Giudicatrice, rinnovata a seguito dell'Ordinanza n. 398/2014 del TAR Liguria, come di seguito:

- Ing. Jgor NOLESIO Presidente
- Geom. Silvano REPETTO Commissario
- Arch. Raffaella BONFIGLIO Commissario
- Rag. Marialuisa CALCAGNO Segretaria (in sostituzione della Geom. Barbara Cuomo, come individuata da precedente Determinazione Dirigenziale n. 39 in data 18.02.2015, poiché impossibilitata a presenziare in sede di gara per motivazioni personali);

RICORDATO che a seguito di quanto sopra, e delle varie sedute in cui si è riunita la suddetta Commissione per le procedure di rivalutazione delle offerte tecnico/economiche acquisite in copia dalla Procura della Repubblica di Savona e, con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 260 del 09.6.2017:

- sono stati approvati i seguenti verbali:
- "Relazione Istruttoria" in data 15.12.2017
- verbale n. 1 di seduta riservata in data 22.02.2017
- verbale n. 2 di seduta riservata in data 22.03.2017
- verbale n. 3 di seduta riservata in data 03.05.2017
- verbale n. 4 di seduta riservata in data 16.05.2017

e le relative risultanze, da cui è emerso che:

- a seguito dell'assegnazione dei punteggi definitivi ai sensi dell'art. 6 "Criteri di valutazione" del Disciplinare di gara è risultata la seguente classifica relativa all'offerta tecnica:
 - ATA SpA punti 70,000
 - TEKNOSERVICE Srl punti 18,246
 - il punteggio di 70,00 raggiunto dalla prima classificata, deriva dall'applicazione del metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'allegato "P" al D.P.R. n. 207/2010;
 - la ditta TEKNOSERVICE Srl non raggiunge il punteggio minimo stabilito dal Disciplinare di gara, pari a 28/70, e che pertanto la stessa risulta esclusa dall'eventuale successiva fase di valutazione dell'offerta economica, poichè totalizza un punteggio di 18,246;
 - si è dato atto che, stante l'esito della procedura di rivalutazione delle offerte, sono venute meno le condizioni di caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto di rep. n. 2744 del 23.07.2013, e pertanto viene mantenuta l'attuale organizzazione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani (comprese tutte le frazioni) differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale, e gestione del Centro comunale di raccolta (Ecocentro) in capo all'ATA SpA alle medesime condizioni previste dal suddetto contratto, fino alla sua scadenza naturale del 30.06.2019;
 - è stato demandato al Dirigente di trasmettere il provvedimento a: T.A.R. Regione Liguria; ditta ATA SpA; ditta TEKNOSERVICE Srl; Procura della Repubblica c/o Tribunale di Savona;

DATO ATTO che in data 18.07.2017 è stata acclarata al protocollo comunale, al n. 21232, istanza proposta dalla Società TEKNOSERVICE Srl di Piosasco in data 12.07.2017 contro il Comune di Pietra Ligure e nei confronti della ditta ATA SpA di Savona di esecuzione di ordinanza cautelare con richiesta chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione delle ordinanze nn. 398/2014 e 66/2015 in riferimento al ricorso al T.A.R. Liguria - Sez. II - n. 1185/2014 RG ed, in particolare, con declaratoria della nullità :

- della determinazione n. 39/2015 (contestata parzialmente nella sola parte in cui individua i "nuovi" commissari; doc. 13.b) e della relativa nota di comunicazione del 2.3.2015 (doc. 13.a);
- della determinazione n. 516/2016 (doc. 18.);
- della nota prot. n. 4983 del 14.2.2017 (doc. 15);
- della nota prot. 17164 del 12.6.2017 (doc. 19.a) e di tutti gli atti ad essa allegati, ivi compresi: (i) la relazione istruttoria (doc. 19.b); (ii) tutti i verbali predisposti dalla "nuova" commissione di gara (doc. 19.c); (iii) la determina n. 260/2017 (doc. 19.d);

CONSIDERATO che questo Comune ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio avverso detto ricorso, affidando la difesa all'Avv. Marco BARILATI di Genova, giusti i disposti della Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 05.09.2017 e successiva Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 439 del 21.9.2017;

DATO ATTO che in data 27.09.2017, prot. n. 28140, è stata acquisita agli atti comunali Ordinanza n. 252 del 14.9.2017 REG. PROV. CAU. 1185/2014 REG. RCI. su detto ultimo ricorso, disponendo affinché il Comune di Pietra Ligure:

- dia tempestiva esecuzione al dispositivo della stessa, poiché le Determinazioni Dirigenziali n. 515/2016 e 260/2017 sono state ritenute illegittime, in quanto emesse in violazione delle ordinanze cautelari 04.12.2014 n. 398 e 05.03.2015, n. 66, e pertanto, da considerarsi inefficaci;
- ottemperi alle ordinanze cautelari 04.12.2014 n. 398 e 05.03.2015, n. 66 mediante la nomina, nel termine assegnato pari a trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore, di una nuova commissione giudicatrice che provveda al rinnovo di tutte le operazioni di gara, comprensive della fase di verifica, in capo ai concorrenti, dei requisiti generali e speciali di partecipazione;
- paghi le spese legali liquidate nelle ordinanze cautelari 04.12.2014 n. 398 e 05.03.2015 (quantificate in € 1.500,00 oltre accessori) e 05.3.2015 n. 66 (quantificate in € 1.500,00 oltre accessori);
- paghi in favore di TEKNOSERVICE Srl le spese di detta ultima fase di giudizio, che viene liquidata in € 3.000,00 e IVA e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 495 del 24.10.2017, come da disposti della citata Ordinanza del TAR Liguria n. 252/2017, è stata istituita la nuova Commissione di gara per la valutazione della documentazione amministrativa di cui alla procedura aperta ex art. 3, comma 37 ed artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento della gestione, ambientalmente sostenibile, dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale, e gestione del Centro comunale di raccolta (EcoCentro), avente durata dalla data di consegna per anni 6 (sei) - CIG 48964717B0, come di seguito elencata:

- Dott.ssa Stefania CAVIGLIA Presidente
- Ing. Annalisa FRESIA Commissario
- Dott. Roberto BOGNI Commissario

DATO ATTO che la Commissione di gara ha proceduto a definire le operazioni volte alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei 2 soggetti concorrenti, come da verbali pubblici in data 28.4.2018 e 17.5.2018 depositati agli atti d'ufficio;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art 29 "Principi in materia di trasparenza" del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento al comma 1, paragrafo secondo, in base al quale *Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;*

PRESO ATTO che, dalle operazioni documentate dai succitati verbali di gara, è stata ammessa al prosieguo della gara la società TEKNOSERVICE Srl, dopo il positivo esito dell'esame della documentazione amministrativa presentata per la partecipazione al procedimento di gara, mentre risulta esclusa dal prosieguo delle operazioni di gara la società ATA SpA per la carenza dei requisiti di partecipazione;

VISTO l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *"il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante"*, Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet del Comune di Pietra Ligure, nella sezione dedicata a Amministrazione Trasparente, la presente comunicazione contenente gli operatori economici ammessi e esclusi alla partecipazione alla gara in argomento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è contraddistinto dal codice identificativo di gara 48964717;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.8.1990, n° 241 il Responsabile del procedimento è il Geom. Vittorio Burastero, T.P.O. dell'Area Tecnica del Comune di Pietra Ligure;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso;

VISTI:

- l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 120 del codice del processo amministrativo;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO dei verbali n. 1 del 28.4.2018 e n. 2 del 17.5.2018, agli atti dell'ufficio, relativi ai lavori della commissione di gara nominata con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 495 del 24.10.2017, dai quali risulta:

- a) che è stata ammessa al prosieguo delle operazioni di gara la società concorrente TEKNOSERVICE Srl di Piosasco;
- b) che è stata esclusa dal prosieguo delle operazioni di gara relative allo stesso appalto la società ATA SpA di Savona;

DI DARE ATTO che la documentazione amministrativa inerente le operazioni di ammissioni ed esclusione è disponibile presso l'Area Tecnica - del Comune di Pietra Ligure, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente comunicazione sul profilo internet del Comune di Pietra Ligure nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti a mezzo pec;

DI DARE ATTO che, in conformità all'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, contro la presente comunicazione è ammessa impugnativa nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

JN/mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
NOLESIO JGOR